

DL N. 76 DEL 2024: SULLA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ, CONFUSIONE, PROMESSE TRADITE E NESSUNA VISIONE

Publicato in Gazzetta Ufficiale l'11 giugno 2024, il **decreto-legge n. 76 dell'11 giugno 2024**, recante "Disposizioni urgenti per la **ricostruzione post-calamità**, per interventi di **protezione civile** e per lo svolgimento di **grandi eventi internazionali**" (al cui interno è **confluito**, con modifiche, il **decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024**, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei **Campi Flegrei** e per interventi di protezione civile e di coesione"), è stato approvato dal Senato il 31 luglio e ora dalla Camera dei deputati, il 5 agosto 2024

La prima cosa da sottolineare lo **stato confusionale** di un **Governo** che continua a muoversi, dopo quasi due anni di attività, in modo improvvisato e approssimativo. Come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto finale la [deputata del PD-IDP Ouidad Bakkali](#), di fronte a questioni di così grande importanza, "ci saremmo aspettati un richiamo allo spirito di unità nazionale, di intenti, una volontà fattuale di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali perché risorse finanziarie, umane, strategie e provvedimenti procedessero all'unisono nell'esclusivo interesse pubblico e di chi ha perso tutto. Invece no... Il Governo è in stato confusionale, questo provvedimento è pasticciato, è un mix nonsense di tanti provvedimenti".

È in effetti così, tanto che si mettono insieme **due decreti** che invece avrebbero dovuto avere sostanzialmente **ratio diverse**. Uno di essi, infatti, seguiva l'emergenza, mentre l'altro solo in minima parte è legato ad una logica emergenziale, perché si riferisce a un fenomeno molto specifico, di natura più strutturale: il bradisismo dei Campi Flegrei, che è sotto monitoraggio ormai da diversi anni.

Oltre alla confusione, in questo caso l'aspetto più grave è rappresentato dal fatto che sono state **tradite le promesse fatte a cittadini, famiglie e imprese** colpite da eventi di estrema gravità: basti pensare alla vera e propria **presa in giro** che si fa, in alcuni casi, a chi ha subito un dramma familiare, economico e patrimoniale, con la concessione di un massimo di **6 mila euro di indennizzo per abitazione**.

È evidente quanto una cifra del genere sia **del tutto insufficiente**, pensando ad esempio all'alluvione in Emilia-Romagna – diciassette morti, più di 20 mila sfollati e dieci miliardi di danni – e a come in quell'occasione a finire sott'acqua furono i piani interrati, i primi piani e persino i secondi piani degli edifici. Con la **Presidente del Consiglio** che arrivata sul posto **promise il 100 per cento dei ristori!**

La verità è che ancora una volta il Governo non è riuscito a varare misure significative, tali da agire effettivamente da ristoro per quanto accaduto. E **nemmeno c'è stata sufficiente attenzione** rispetto a diversi **emendamenti** presentati al **Senato** dal **gruppo PD-IDP** e dalle altre opposizioni, contenenti osservazioni propositive sia in termini di spesa e di oneri, sia

semplicemente in termini di strumenti di attivazione e di procedure di semplificazione. Un caso su tutti: il rifiuto di approvare la digitalizzazione per la trasparenza degli appalti, tema che di per sé dovrebbe interessare tutti, perché aiuta la tracciabilità della spesa di risorse pubbliche.

*D'altra parte, una **maggioranza** composta da **forze politiche** che **non si rendono conto** che il mondo è cambiato, che **è cambiato il clima**, che non siamo più davanti a variazioni e calamità occasionali, ma al **continuo ripetersi di eventi climatici negativi**, non può certo nemmeno arrivare a comprendere che serve una legislazione profondamente diversa.*

*A cominciare, ad esempio, dalla proposta avanzata nel suo intervento in Aula dal **deputato del PD-IDP Roberto Morassut**: quella di istituire “una sorta di **agenzia nazionale sulle calamità naturali** che lavori in collaborazione con le autorità di bacino – che sono quegli enti preposti alla pianificazione delle opere contro il dissesto idrogeologico, cioè frane, alluvioni, sismi, e che costruiscono con il loro lavoro la regia e le carte fondamentali per capire come sono fatti i territori e quali sono le aree di crisi – e nello stesso tempo con le Regioni, con una forte cabina di regia centrale”.*

*Perché questa, come ha ancora sottolineato Morassut, è “una **grande priorità** che non si può affrontare in modo improvvisato, ma che **ha bisogno di una visione e di una organica soluzione dei problemi**”.*

*Mentre invece al Governo e alla maggioranza **manca del tutto l'idea**, in questo campo assolutamente decisiva, della **prevenzione**: sembra si muovano in attesa che il tempo passi e le disgrazie avvengano, per poi occuparsene solo dopo e non riuscendoci, **fuggire dalle responsabilità** e scaricarle – come si fa in questo caso – sui Sindaci.*

*In tal senso, questo provvedimento rispecchia tutti i **limiti** di un **Governo** che **non ha visione**, che **non riesce mai ad unire il Paese** in nome dell'interesse comune, che **non è in grado di far sentire la vicinanza** delle istituzioni rispetto alle popolazioni e ai cittadini.*

*Detto tutto questo, ecco ad ogni modo le **principali misure** contenute nel decreto.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali” (approvato dal Senato) [AC 1997](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente

ABROGAZIONE E SALVEZZA DEGLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 91 DEL 2 LUGLIO 2024 (ART. 1, CO. 2, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)

Si prevede l'**abrogazione**, con **salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici** dispiegatisi in tempo di sua vigenza, del **decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024**, recante "Misure urgenti di **prevenzione del rischio sismico** connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei **Campi Flegrei** e per interventi di protezione civile e di coesione".

CONTRIBUTI PER BENI MOBILI (ART. 1)

Si riconoscono **contributi** ai **soggetti privati titolari di immobili**, con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito **danni ai beni mobili**, distrutti o gravemente danneggiati per effetto di un evento calamitoso.

Si prevede, in particolare, che il Commissario straordinario possa riconoscere un contributo commisurato in maniera forfettaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un **importo massimo complessivo di 6 mila euro per abitazione**, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

Viene **eliminata** la **possibilità** di accedere ad un **contributo** per il **danneggiamento di beni mobili non registrati** danneggiati durante il **sisma del Centro-Italia del 2016**.

CONTRIBUTI PER LA DELOCALIZZAZIONE E L'ACQUISTO DI AREE ALTERNATIVE (ART. 2)

Vengono **accelerate le procedure di ristoro** nell'ambito degli **interventi di ricostruzione privata**, con la finalità di garantire quanto prima il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. In particolare, si prevede la possibilità, per imprese e cittadini, di: **acquistare aree alternative**, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla **delocalizzazione**, parziale e totale, di **edifici gravemente danneggiati** per i quali non sia possibile procedere alla ricostruzione nello stesso luogo; **acquistare immobili immediatamente disponibili** per la destinazione residenziale o produttiva nei Comuni in cui si trova l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo.

AZIONI ISPETTIVE, DI CONTROLLO E DI VIGILANZA (ART. 3)

Si interviene sul co. 5 dell'art. 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023 al fine di modificare la disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il **Commissario straordinario possa avvalersi**, sulla base di convenzioni non onerose, anche di **enti pubblici o organi statali** aventi competenza nelle **attività ispettiva, di controllo e di vigilanza** per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, e che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre

a controllo possa avvenire non solo mediante sorteggio, ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA E PROROGA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE (ART. 4)

Viene **prorogato** fino al 31 dicembre 2024 il **termine** finale dell'incarico del **Commissario per la ricostruzione** dei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, interessati dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire **dal 1° maggio 2023**, in scadenza il 30 giugno 2024. Si specificano anche le modalità attraverso cui gli enti locali interessati dagli eventi possono assumere le unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione.

SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE (ART. 5, CO. 1 E 2)

Si conferisce al **Commissario straordinario alla ricostruzione** dei territori colpiti dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire **dal 1° maggio 2023**, il **potere di individuare**, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, **ulteriori soggetti attuatori**, oltre alle Regioni, al Ministero della Cultura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica. Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti.

SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SISMA 2016-2017 (ART. 5, CO. 2-BIS)

Per accelerare il processo di **ricostruzione** nei territori colpiti dal **sisma** avvenuto in **Italia Centrale** nel **2016-2017**, si **consente ai soggetti attuatori** di interventi di ricostruzione pubblica di **nominare i Responsabili unici di progetto (RUP)** anche tra il personale assegnato alla struttura commissariale o previsto da specifiche convenzioni stipulate con enti della pubblica amministrazione.

INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE (ART. 6, CO. 1 E 3)

Si introducono modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata da **eventi alluvionali** che hanno interessato le regioni dell'**Emilia-Romagna**, della **Toscana** e delle **Marche**, verificatisi a partire **dal 1° maggio 2023**. In particolare, in considerazione della complessità della situazione nonché della difficoltà che gli enti locali e i privati hanno nel pianificare e sviluppare interventi adeguati di difesa del suolo, il **coordinamento** di tali **attività** viene affidato a **soggetti di comprovata esperienza nel settore ingegneristico** e dotati di idonee capacità progettuali. Constatato inoltre che i fenomeni di dissesto di versante interessano anche le **infrastrutture viarie e ferroviarie del Gruppo FS**, si è ritenuto che tale società, attraverso le sue controllate, possa dare un contributo importante per la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture.

REALIZZAZIONE DA PARTE DI ANAS S.P.A. DI INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISSESTO DI VERSANTE GRAVANTE SU ARTERIE STRADALI E AREE CONTIGUE (ART. 6, CO. 2)

Si prevede che l'**ANAS** – in qualità di soggetto attuatore degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella sua competenza e danneggiate dagli **eventi alluvionali del maggio 2023** in **Emilia-Romagna, Toscana e Marche** – provveda anche agli **interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue**, anche se di proprietà o in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

GESTIONE DEI MATERIALI DI SCARTO (ART. 6-BIS)

Viene integrata la disciplina relativa alla **raccolta** e al **trasporto** delle **macerie** derivanti dagli **eventi alluvionali** verificatisi nel **maggio 2023** in **Emilia-Romagna, Marche e Toscana**, al fine di consentire – qualora il soggetto competente decida di affidare tali attività ad imprese terze – l'utilizzo di procedure che assicurino un **più ampio confronto concorrenziale** rispetto alla procedura negoziata senza bando, prevista come regola dalla vigente disciplina.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CO. 437 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014, IN MATERIA DI SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2009 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE (ART. 7)

Si interviene con una **norma di carattere interpretativo** per risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle **risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata** da parte del **CIPESS**, per il 2024. Si prevede la concessione di un **contributo per favorire il completamento del processo di ricostruzione**, per la riparazione e il **miglioramento sismico delle unità immobiliari** private distrutte o danneggiate dal **sisma del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese** (escluse dal contributo le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria)

PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ VOLTE AL SUPERAMENTO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 8)

Si **estende l'autorizzazione di spesa** prevista nella **Legge di Bilancio 2022** per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli stati di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021, anche agli **eventi** per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale** verificatisi negli **anni 2022 e 2023**, a determinate condizioni.

PROROGA STATO DI EMERGENZA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2022 NELLA REGIONE MARCHE (ART. 8-BIS)

Viene **prorogato** al 17 settembre 2025 lo **stato di emergenza** dichiarato in conseguenza degli **eccezionali eventi meteorologici** verificatisi a partire **dal 15 settembre 2022** che hanno interessato alcune zone della **Regione Marche**.

PER LA PIENA ATTIVAZIONE DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DELL'AGENZIA ITALIA METEO (ART. 9)

Si estendono, per l'**Agenzia Italia Meteo**, le **facoltà di assunzione di personale** previste per gli enti di nuova istituzione per **un ulteriore periodo di cinque anni**.

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 9-BIS)

Sono stati **introdotti**, al Senato, il **Capo II-bis** concernente “Ulteriori misure urgenti di **protezione civile** e di **prevenzione del rischio sismico** connesso al fenomeno bradisismico nell'**area dei Campi Flegrei**” e il **Capo II-ter**, recante “Disposizioni per **interventi di protezione civile e di coesione**”. I due Capi riprendono, con modificazioni, il **contenuto del decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024**.

Si delinea, in particolare, l'**ambito di applicazione del Capo II-bis**, recante disposizioni tese a **regolare l'attuazione e il finanziamento** delle **prime misure urgenti** relative al **patrimonio edilizio**, anche privato, interessato dal **fenomeno bradisismico** localizzato nella cosiddetta “**zona di intervento**” e alle **infrastrutture di trasporto** e degli **altri servizi essenziali prioritari** incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI (ART. 9-TER)

Si individuano una serie di misure urgenti volte a garantire la realizzazione di **interventi di riqualificazione** per la **mitigazione della vulnerabilità sismica** degli **edifici pubblici** presenti nell'area dei **Campi Flegrei** e ad assicurare la **funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari** in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

In particolare, tra le altre cose, viene **istituito** un apposito **Commissario straordinario** (in carica fino al 31 dicembre 2027), da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Il Commissario, tra gli altri **compiti**, è tenuto a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i Sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, **due tipologie di programmi di interventi urgenti**, uno per l'appunto destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei

Campi Flegrei e un altro volto a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area in questione.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE, ACCELERAZIONE E DEROGATORIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI (ART. 9-QUATER)

Si introducono **misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie** per l'attuazione degli **interventi nell'area dei Campi Flegrei**. In particolare, tra le diverse cose, si prevede che gli interventi inseriti nei programmi predisposti dal Commissario straordinario ed altri interventi specificamente indicati sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA (ART. 9-QUINQUIES)

Si demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei **Campi Flegrei** il compito di provvedere all'esecuzione di interventi urgenti di **ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici** siti nella zona di intervento delimitata il 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024. Si autorizza la Regione Campania ad avvalersi, nei territori colpiti dall'evento sismico, dell'Accordo Quadro multifornitore per il **noleggino di moduli prefabbricati ad uso scolastico** in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di 1 milione e 250 mila euro per il 2024.

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE (ART. 9-SEXIES)

Si prevede che la Regione Campania possa assegnare un **contributo** per l'**autonoma sistemazione** ai **nuclei familiari** la cui **abitazione** principale, abituale e continuativa sia stata **sgomberata per inagibilità** in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nell'area dei **Campi Flegrei**. La misura del contributo è fissata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, tra un minimo di 400 euro e un massimo di 900 euro mensili; è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuno dei soggetti, presenti nel nucleo familiare, di età superiore a 65 anni o con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento. Vengono anche disciplinate la durata dei contributi (che non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025) in relazione al verificarsi delle condizioni per il rientro nell'abitazione, la cessazione dell'erogazione di altre forme di supporto temporaneo e la copertura finanziaria degli oneri.

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE (ART. 9-SEPTIES)

Si dispone che entro il 1° ottobre 2024 la Regione Campania adotti gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e ad **evitare l'incremento del carico urbanistico** in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che **nuove costruzioni** potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Si prevede che, decorso inutilmente il termine fissato, il Consiglio dei Ministri eserciti il potere sostitutivo. Si introduce anche il **divieto di rilascio di titoli edilizi abilitanti** la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001 con destinazione d'uso residenziale fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO AD USO RESIDENZIALE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI (ART. 9-OCTIES)

Al fine di assicurare un'efficiente **programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio** privato con destinazione d'uso **residenziale**, ubicato nella zona di intervento e non oggetto dei contributi previsti dal successivo art. 9-*nonies* per la riparazione dei danni causati dal sisma del 20 maggio 2024, si prevede che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata (prevista dal decreto-legge n.140 del 2023), la Regione Campania trasmetta al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica e per i quali, sulla base della ricognizione effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria.

MISURE URGENTI PER LA RIPARAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI INAGIBILI (ART. 9-NOVIES)

Al fine di favorire l'immediato utilizzo del **patrimonio edilizio privato danneggiato** dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, si prevede il riconoscimento di **contributi** per la realizzazione di **interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni**. Per il riconoscimento dei contributi è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro (20 milioni nel 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026). Sono inoltre disciplinati, in particolare: gli immobili per i quali è riconosciuto il contributo e i soggetti legittimati a richiederlo; gli interventi finanziabili dal contributo; il trattamento fiscale del contributo; la presentazione e il contenuto della domanda di contributo.

SUPPORTO ALLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 9-DECIES)

Al fine di supportarne la **capacità operativa**, si prevede un incremento della dotazione di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del **Dipartimento della Protezione civile** e una proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per il suo operato.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 9-UNDECIES, CO. 1)

Si quantificano gli **oneri** (251.675 euro per il 2024 e 1.159.014 euro il 2025) derivanti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, provvedendo alla relativa **copertura finanziaria**.

ASSEGNAZIONE RISORSE FSC ALLA REGIONE CAMPANIA (ART. 9-UNDECIES, CO. 2)

Si dispone l'assegnazione di **risorse** del **Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027** a favore della **Regione Campania**, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio, con apposita delibera del CIPESS da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le risorse sono specificamente destinate al finanziamento del **completamento degli investimenti** da realizzarsi nel territorio della Regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI POST SISMA 2016 CENTRO ITALIA (ART. 9-DUODECIES)

Introdotte diverse misure per la gestione degli **interventi di ricostruzione** nei Comuni interessati dal **sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia**, disponendo a decorrere dal 1° settembre 2024: la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) e l'istituzione, fino al 31 dicembre 2024, di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e di un contributo a carico di nuclei familiari assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza (SAE). Previsto il trasferimento di 34 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, al fine di consentire l'attuazione di tali misure.

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI TERRITORIALI DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA E DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE (ART. 9-TERDECIES)

Si differisce al **2025**, invece del 2024, la **decorrenza** delle **nuove assunzioni di personale non dirigenziale** a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per le regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, le Città metropolitane, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni appartenenti a tali regioni e per il **Dipartimento per le politiche di coesione**, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.

VERTICE G7 DI BRINDISI: RISORSE STRAORDINARIE PER LE FORZE DI POLIZIA (ART. 10, CO. 1)

Si destinano **risorse straordinarie** alle **Forze di polizia**, per un ammontare di 13,95 milioni per il 2024, in relazione alle esigenze di sicurezza per lo svolgimento del **Vertice G7 di Brindisi**.

PARTECIPAZIONE DELLE FORZE ARMATE ALLE MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7 DI BRINDISI (ART. 10, CO. 2 E 3)

Si disciplinano la partecipazione di personale e gli assetti delle forze armate al dispositivo di **vigilanza, sicurezza e protezione** per lo svolgimento del **Vertice G7 di Brindisi**. In particolare: si incrementa di 1.500 unità il contingente del personale militare impiegato per attività di controllo del territorio, per il periodo interessato, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure"; si dispone l'impiego di assetti aeronavali della difesa nell'area interessata dall'evento, per assicurarne la cornice di sicurezza marittima e aerea. Per tali interventi viene autorizzata una spesa complessiva di circa 9,5 milioni di euro.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 10, CO. 4 E 5)

Si introducono disposizioni relative al **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, destinando 1.810.282 euro per il maggior **impegno del personale** in occasione del **Vertice G7 di Brindisi** e reperendo risorse compensative a fini di copertura, mediante la posticipazione (a non prima del 31 dicembre 2024) della decorrenza della assunzione straordinaria di un numero fino a **229 unità di personale** nel ruolo iniziale di Vigile del fuoco.

TRATTAMENTO ACCESSORIO. DISPOSIZIONI DI COPERTURA FINANZIARIA (ART. 10, CO. 6 E 7)

Si prevede che il **trattamento economico accessorio** per **Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, erogato in occasione del Vertice G7 di Brindisi, deroghi alla complessiva soglia per tal tipo di erogazioni, quale prevista dalla norma vigente.

FONDAZIONE "MILANO CORTINA 2026" (ART. 11)

Si introduce una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla **Fondazione "Milano Cortina 2026"**, prevedendo che la stessa **non** rivesta la qualifica di **organismo di diritto pubblico** e che le sue attività non siano disciplinate da norme di diritto pubblico.

DISPOSIZIONI URGENTI PER I GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI (ART. 11-BIS)

Si disciplinano la procedura e le condizioni per il riconoscimento del sostegno finanziario statale alla candidatura per la **realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale**, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5 milioni di euro. Il sostegno è concesso subordinatamente all'accoglimento di un piano economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire, della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura. Si disciplina anche la scansione temporale e procedimentale per la presentazione e l'approvazione della candidatura. Si istituisce presso il Dipartimento per lo sport un Nucleo di valutazione allo scopo di supportare il Dipartimento stesso nella valutazione tecnica sulla proposta di candidatura. Una volta approvata, la candidatura è gestita da un Comitato di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport.